



Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT)

Scheda informativa (28) - aggiornamento

Occupazione a tempo parziale del responsabile tecnico

Aggiornata al 1° maggio 2020

Domanda:

Il responsabile tecnico di un'impresa installatrice di impianti elettrici può essere impiegato anche a tempo parziale e quali sono le disposizioni applicabili in tale caso?

Risposta:

Ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 OIBT le imprese devono occupare almeno un responsabile tecnico a tempo pieno per ogni 20 persone occupate nell'installazione.

Ai sensi dell'articolo 9 capoverso 3 lettere a-c OIBT è ammessa l'occupazione a tempo parziale del responsabile tecnico solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- il suo tasso di occupazione all'interno dell'impresa è di almeno il 40 per cento (lett. a);
- il suo onere di lavoro corrisponde al tasso di occupazione (lett. b); e
- il responsabile in questione non si occupa complessivamente di più di due imprese (lett. c).

Fino al 31 dicembre 2017 un responsabile tecnico doveva avere un tasso di occupazione minimo del 20 per cento e non poteva occuparsi di più di tre imprese. Le imprese che hanno ricevuto un'autorizzazione generale d'installazione prima del 1° gennaio 2018 e non soddisfano i requisiti attuali devono adeguare la propria organizzazione entro tre anni, ossia entro il 31 dicembre 2020 (cfr. art. 44a cpv. 2 OIBT).

Il tasso d'occupazione del responsabile tecnico (ora appunto del 40%) dipende dal numero delle persone da sorvegliare, dalla loro formazione, dall'organizzazione interna e dall'estensione dell'area in cui l'impresa è attiva nonché dalla sua percentuale d'attività nell'ambito degli impianti soggetti ad autorizzazione.

Il numero delle persone da sorvegliare in un'impresa non è proporzionale al tasso d'occupazione del responsabile tecnico: per dieci persone è richiesto un tasso d'occupazione di quest'ultimo superiore al 50 %, e ciò perché una parte del suo tempo di lavoro è riservata a questioni che non sono in relazione diretta con la sorveglianza del personale quali, ad esempio, l'organizzazione dell'impresa e del proprio lavoro, le relazioni con i clienti e con i gestori di rete, ecc.

Il responsabile tecnico deve esercitare la sorveglianza sui lavori d'installazione in modo efficace, ossia deve:

- essere a conoscenza di tutti i lavori di installazione;



- poter risolvere tutti i problemi che si presentano;
- sorvegliare regolarmente l'avanzamento dei lavori di installazione e garantire il continuo controllo della sicurezza.

Una sorveglianza tecnica efficace è possibile solo se il responsabile tecnico è assunto stabilmente all'interno dell'azienda. Ciò deve essere dimostrato presentando all'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI il contratto di lavoro scritto, in cui siano indicati il tasso d'occupazione (tempo parziale) e lo stipendio del responsabile tecnico. Uno stipendio allineato al mercato è un segnale che il responsabile tecnico è presente in azienda secondo il suo tasso di impiego e che pertanto svolge una sorveglianza efficace. Occorre eventualmente inoltrare all'ESTI giustificativi supplementari, ad esempio l'attestato delle deduzioni ordinarie dei contributi per le assicurazioni sociali, i conteggi salariali o i certificati di salario.

Complessivamente, l'onere di lavoro del responsabile tecnico nell'ambito di vari rapporti di lavoro (a tempo parziale) non può superare quello di un impiego a tempo pieno in una sola impresa durante il normale orario di lavoro (decisione E-2004-19 della Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni [oggi: Tribunale amministrativo federale] del 15 giugno 2004, considerando 5.4).

Inoltre, il responsabile tecnico è tenuto a fare rapporto sulle ore effettuate nell'impresa (data, oggetto in cui sono stati effettuati i lavori, tipo di lavoro, tempo impiegato). L'autorizzazione generale d'installazione rilasciata alle imprese dall'ESTI contiene sempre una disposizione corrispondente. Chi non la rispetta viene punito, secondo la prassi attuale, dall'Ufficio federale dell'energia (UFE) per violazione di un obbligo stabilito nell'autorizzazione, conformemente all'articolo 42 lettera c OIBT (cfr. ad es. il decreto penale NIV42.17.022 del 27 giugno 2018).

In linea di principio il controllo dell'osservanza delle disposizioni dell'articolo 9 OIBT è compito dell'ESTI. L'Ispettorato deve verificare se sono soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione. Dal 2018 controlla periodicamente e metodicamente i titolari di un'autorizzazione generale d'installazione per verificare se le suddette condizioni continuano ad essere rispettate. È inoltre necessario un controllo successivo qualora ci sia motivo di supporre che le prescrizioni non vengano più rispettate. Questo sospetto nasce soprattutto se viene ripetutamente disatteso l'obbligo di notifica nei confronti dei gestori di rete, se non vengono eseguiti i controlli finali e/o non vengono consegnati i rapporti di sicurezza o se i controlli saltuari dei gestori di rete rivelano notevoli lacune nell'esecuzione di lavori d'installazione. A questo riguardo si osserva che i gestori di rete devono informare l'ESTI se constatano che il titolare di un'autorizzazione d'installazione contravviene gravemente ai suoi obblighi (art. 33 cpv. 5 OIBT). Successivamente l'ESTI verifica se vi sono le condizioni di cui all'articolo 19 capoverso 2 OIBT per il ritiro dell'autorizzazione generale d'installazione.